

DELIBERA N. 4/13/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ESPERIA TV S.R.L. - ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ESPERIA TV", PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4, LETT. A) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(F. 108/12/SM-CRC)

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 10 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie generale, del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

VISTA la legge della regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”;

VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro” tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (“Accordo quadro”) di cui all’allegato A alla delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com) della Calabria datato 5 settembre 2011 CONT./ESPERIA TV SRL/ESPERIA TV – N. PROC. 4/12/REP, notificato alla società Esperia Tv s.r.l il 7 settembre 2012, nel quale si contesta la violazione della disposizione contenuta nel paragrafo 4.4, lettera a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la messa in onda da parte dell’emittente televisiva Esperia Tv, nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giugno 2012, in fascia oraria protetta 16:00-19:00, di complessivamente n. 12 spot di bevande alcoliche (due spot in fascia protetta per giornata di programmazione) prodotti dall’azienda vinicola Librandi della durata di 35’ circa ciascuno, durante le interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive la messa in onda di programmi per minori;

VISTI gli atti e i supporti trasmessi dal Co.re.com regionale per le comunicazioni Calabria in data 16 ottobre 2012 e pervenute in Autorità in data 31 ottobre 2012 prot. 0053982;

RILEVATO che la società citata, in data 17 settembre 2012, è stata ascoltata in audizione presso gli uffici del Co.re.com nel corso della quale ha prodotto memorie difensive e relativi allegati e ha chiesto l'archiviazione del procedimento, facendo presente che:

- il tirocinante addetto alla messa in onda è in Italia da soli quattro mesi, pertanto non aveva un'adeguata padronanza della lingua e delle tecniche lavorative, di conseguenza ha disatteso la normativa impartita dalla direzione in materia di pubblicità. Nello specifico ha messo in onda gli spot del vino "Librandi" al fine di incrementare gli utili per poi devolverli all'associazione senza fine di lucro "famiglie SMA". Si è quindi trattato di un mero errore tecnico di programmazione commesso in buona fede. A tal uopo, a supporto, ha esibito la convenzione di tirocinio, datata 10 febbraio 2012 e la lettera di assunzione datata 27 agosto 2012 del tirocinante. In merito agli spot trasmessi, ha esibito un contratto di pubblicità stipulato con la società "Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A.", in cui le parti convengono che i proventi derivanti dalla messa in onda degli spot, saranno devoluti all'Associazione "Famiglie Sma", attraverso la manifestazione "La passione in aiuto dell'Atrofia", organizzata dalla società Telix Travel S.R.L, nonché fattura n. 237 del 13 settembre 2012, a dimostrazione che la messa in onda degli spot non è avvenuta (né avviene) a fini di lucro,

- l'emittente ha iniziato l'attività da circa sette mesi e che, al di fuori di questo episodio, non ci sono stati altri sforamenti e/o messa in onda di pubblicità negli spazi vietati;

RILEVATO che il Co.re.com Calabria con relazione del 16 ottobre 2012 pervenuta in Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 31 ottobre 2012 prot. 0053982 ha affermato che:

- "nel caso di specie, le argomentazioni addotte dalla società "Esperia Tv S.r.l." inducono questo ufficio a concludere che non sono presenti nel comportamento tenuto dall'emittente i presupposti per configurare i fatti sopra riportati quale violazione, in considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo. Per cui non appare ascrivibile alla Società la responsabilità dell'evento verificatosi, essendo la condotta da questa tenuta in buona fede e comunque priva della volontarietà e della coscienza, richiesti dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'evento, a parere dello scrivente, si è, infatti, verificato a causa di una serie di circostanze tra loro combinate, riconducibili all'errore scusabile, di cui al medesimo articolo 3, comma 2, comunemente indicato come "buonafede". Tale principio come pacificamente ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, appare applicabile alla fattispecie in parola, giacché "l'errore scusabile assume rilevanza allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta e risulti altresì, che egli ha fatto tutto quanto possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa

esser gli mosso” (così Cass. Sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610). Alla luce di queste considerazioni e anche del fatto che l'emittente è native digital, atteso che non ricorre nel caso in esame l'elemento psicologico minimo necessario ai fini dell'irrogazione di una sanzione, in quanto gli atti e i fatti sopra richiamati portano a ritenere il comportamento dell'agente ascrivibile all'errore scusabile (buona fede) di cui alla normativa citata, soprattutto con riferimento alla circostanza che i proventi pubblicitari sono stati devoluti alle “famiglie Sma”, associazione senza fini di lucro, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla Società, in sede di audizione;

- considerato che alla Società non sono state contestate altre violazioni in materia di tutela dei minori e che ha iniziato la propria attività col passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale terrestre (giugno 2012), si propone a codesta Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Esperia Tv S.r.l., con sede in Crotone, Via Enrico Fermi, Località Pass. Snc, Frazione Passovecchio;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni non possa trovare accoglimento in quanto:

- la circostanza che si sia trattato di un errore verificatosi a seguito della scarsa padronanza della lingua del tirocinante addetto alla messa in onda che, disattendendo la normativa impartita dalla direzione in materia di pubblicità, ha comunque messo in onda gli spot del vino “Librandi” al fine di incrementare gli utili (per poi devolverli – come dichiarato - all'associazione senza fine di lucro “famiglie SMA”) non esclude la responsabilità della concessionaria giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi e, a questo riguardo, nulla rileva il fatto che alla società in questione non siano state contestate altre violazioni in materia di tutela dei minori. E' chiaro che se l'emittente avesse fatto tutto quanto possibile per osservare la legge avrebbe affidato tale delicato incarico a personale all'uopo preparato, si sarebbe accertata la comprensione delle direttive impartite in materia di pubblicità e, comunque, non avrebbe lasciato a un tirocinante la libertà e la responsabilità di scegliere la tipologia di pubblicità da mandare in onda in fascia oraria protetta anche in caso di devoluzione degli introiti pubblicitari a associazione senza fini di lucro;

- il caso in esame, peraltro, non risulta rivestire gli estremi dell'errore scusabile, in quanto la negligenza dimostrata nell'affidare a personale privo della necessaria esperienza il compito di selezionare i messaggi pubblicitari, anche in fascia protetta, confligge in misura evidente con la prescrizione del Codice di autoregolamentazione tv e minori che impegna in via autodisciplinare e deontologico, prima che giuridico, le emittenti a controllare i contenuti della pubblicità e a prestare particolare attenzione alla fascia protetta al fine di evitare la messa in onda di comunicazioni commerciali potenzialmente lesive dell'armonico sviluppo dei minori o fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, in ciò presupponendo la predisposizione da parte delle imprese televisive di misure minime di prevenzione e salvaguardia che, nel caso di specie, risultano assolutamente non predisposte;

CONSIDERATO che il paragrafo 4.4, lettera a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori stabilisce che <.. *nella fascia di programmazione televisiva 16-19 si dovrà evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori...*> e ritenuto pertanto che, in questo caso, trattandosi di complessivamente n. 12 spot di bevande alcoliche (due spot in fascia protetta per giornata di programmazione) della durata di 35' circa ciascuno, durante le interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive la messa in onda, nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giugno 2012, in fascia oraria protetta 16:00-19:00, di programmi per minori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16.00 alle ore 19.00 [...];

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente televisiva "Esperia Tv" - durante le interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive la messa in onda, nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giugno 2012, in fascia oraria protetta 16:00-19:00 - di programmi per minori, di spot di bevande alcoliche prodotte dall'azienda vinicola Librandi è avvenuta in violazione del paragrafo 4.4 lettera a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'art. 34 commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00), a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35 e 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 5.000,00 (cinquemila /00) per ciascuna violazione rilevata, in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: grave - stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori e considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di alcolico durante le interruzioni pubblicitarie

immediatamente precedenti e successive la messa in onda, in fascia oraria protetta 16:00-19:00, di programmi per minori; si riscontra inoltre la messa in onda di due spot di alcolico in fascia oraria protetta per giorno di programmazione monitorato;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: l'emittente non ha posto in essere alcuna accortezza e non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali o comunque per evitare la messa in onda di spot di bevanda alcolica in fascia oraria protetta in violazione delle norme poste a tutela dei minori, anche se vanno tenute conto le specifiche circostanze verificatesi e descritte nella relazione del Co.re.com;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società in questione, in quanto esercente emittente televisiva locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare, anche in considerazione della riduzione della sanzione ad un quinto per gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale prevista dall'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le violazioni rilevate nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00), pari al minimo edittale, euro 5.000,00 (cinquemila /00), moltiplicato per le sei giornate (2, 3, 4, 5, 6 e 7 giugno 2012) in cui si è riscontrata la violazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'articolo 35 e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Esperia Tv s.r.l con sede in Crotone, via Enrico Fermi, località Pass. Snc, Frazione Passovecchio 88900 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Esperia Tv”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.000,00 (trentamila/00) per la violazione del paragrafo 4.4, lett. a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 14/13/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 14/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per quelle dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria